

SCHEMA

CONVENZIONE TRA COMUNE DI FIRENZE E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SOLIDARIETA' CARITAS" - ONLUS PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E DOCCE, COMPRESO SERVIZIO DI BAGAGLIAIO, A PERSONE ITALIANE E STRANIERE IN STATO DI NECESSITA'

L'anno 2007, in questo giorno _____ del mese di _____ in Firenze.
Per il presente atto a cui intervengono:

1) Dott. Claudio SIGNORI, nato a Gavorrano (GR) il 28.12.1959, non in proprio ma quale Dirigente del Servizio Marginalità e Inclusione Sociale della DIREZIONE 18 – SICUREZZA SOCIALE del Comune di Firenze, C.F.01307110484, secondo quanto previsto dall'art.58 dello Statuto e dall'art.22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed in esecuzione alla determinazione n. _____ del _____ ;

2) Dott. Andrea GORI, nato a Firenze il 25.10.1948 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione sotto indicata, non in proprio ma quale Vice Presidente dell'Associazione di Volontariato SOLIDARIETA' CARITAS – ONLUS, con sede in Firenze - Via De' Pucci n.2, C.F. 94043850489, iscritta al Registro del Volontariato (L.R. 28/93) con DPGR n.70 del 07.02.1994, conforme risulta dall'Autocertificazione che si conserva in atti;

PREMESSO

- che, secondo quanto stabilito con Deliberazione Esecutivo S.d.S n. _____ del _____ e Determinazione Dirigenziale di attuazione n. _____ del _____ l'Amministrazione Comunale intende proseguire l'attività gestionale in oggetto sulla base del progetto presentato dall'Associazione sopra nominata, formante parte integrante della Deliberazione già citata;

- che l'Associazione stessa opera da anni nel settore sociale ed assistenziale nei confronti dei soggetti emarginati ed è regolarmente iscritta al Registro del Volontariato (L.R. 28/93) con DPGR n.70 del 07.02.1994 e che non sono in corso procedure di revoca.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano fra il Comune di Firenze e l'Associazione di Volontariato sopra indicata, da ora nominata "Associazione" per lo svolgimento di attività di mensa e docce-cambi, compreso servizio di bagagliaio, per persone italiane e straniere in stato di necessità.

L'intera attività si svolge secondo il Progetto approvato con la sopra citata Deliberazione, formante parte integrante del presente atto come **Allegato A**).

ART. 2

PRESTAZIONI

L'Associazione, si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

Mensa: Via Pietri, 1 – Firenze

- Controllo presso il Centro dell'ingresso degli aventi diritto;
- Registrazione su computers dei buoni mensa ed emissione del numero di ingresso alla sala mensa;
- Distribuzione di pasti cucinati in loco composti da: primo, secondo con contorno, frutta, pane.

Il pasto viene distribuito con sistema self service dalle ore 11,45 alle ore 13,15 per 365 gg. annui.

Mensa: Piazza SS. Annunziata, 2 - Firenze

- Controllo presso il Centro dell'ingresso degli aventi diritto;
- Registrazione su computers dei buoni mensa ed emissione del numero di ingresso alla sala mensa;
- Distribuzione di pasti cucinati in loco composti da: primo, secondo con contorno, frutta, pane.
Il pasto viene distribuito con sistema self service dalle ore 12,00 alle ore 13,15 per 286 gg. annui. (dal Lunedì al Sabato – Agosto chiusura dal 1 al 31).

Docce e cambi: Via Baracca, 150/G - Firenze

- Il servizio offerto, consiste nella possibilità di effettuare una doccia, ogni 3 giorni, con fornitura di asciugamani, bagno schiuma, rasoio monouso e sapone da barba. Viene anche fornito un cambio di biancheria intima, ogni 7 giorni, (slip, calzini e maglietta).
L'orario del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per 365 gg. l'anno.

Bagagliaio: Via Pietri, 1 - Firenze

In tale sede viene offerto un servizio di bagagliaio (solo valigie, sacchi o scatole per un massimo di tre pezzi a persona).

Il limite massimo di custodia è di un anno, dopodiché se non ritirato il bagaglio viene avviato alla pubblica discarica.

ART.3

DESTINATARI DEL SERVIZIO E PROCEDURE D'ACCESSO

Destinatari del servizio sono persone italiane e straniere presenti sul territorio prive di mezzi in conseguenza ad impreviste difficoltà sorte od incrementate sul territorio comunale.

L'accesso ai servizi viene accordato in base a quanto stabilito dal precedente Art.2.

ART.4

PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e di dipendenti come indicato in progetto (**Allegato A**) assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3° della Legge n.266 dell'11.08.1991 e Decreti Ministeriali attuativi.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

I volontari dell'Associazione sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.

ART.5

RESPONSABILI

Il Responsabile per l'Associazione è il Dott. Andrea Gori, il quale è tenuto a coordinare e controllare l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Ha, inoltre, il compito di tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi del Comune di Firenze.

Il Responsabile del progetto per il Comune di Firenze è il Dirigente del Servizio Marginalità e inclusione sociale.

ART.6

SPESE RIMBORSABILI

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art.5 della Legge 266/91, l'Amministrazione Comunale provvede al rimborso di quota parte delle spese sostenute dall'Associazione fino all'importo massimo di € 669.451,50 così distribuito:

- Via Baracca, per n.113.150 pasti annui ad € 4,50 cadauno € 509.175,00
- SS. Annunziata, per n.17.732 pasti annui ad € 4,50 cadauno € 79.794,00
- Cambi/docce, per n.10.950 all'anno ad € 7,35 cadauno € 80.482,50

Le spese per oneri assicurativi dei volontari vengono totalmente rimborsate dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 7, punto 3, della Legge 266/91 e sono incluse nelle somme pattuite.

Il Comune di Firenze si impegna a corrispondere mensilmente all'Associazione il compenso pattuito, dietro presentazione di nota di debito con allegato tabulato di rendiconto, comprensivo di:

- nominativi delle utenze e loro provenienza;
- numero dei pasti e delle docce/cambi erogati individualmente;
- numero dei pasti e delle docce/cambi erogati complessivamente nel mese di riferimento.

Qualora i pasti e le docce/cambi erogati mensilmente risultino numericamente inferiori rispetto ai totali mensili di riferimento, il relativo corrispettivo sarà portato in detrazione di volta in volta in ciascuna nota di debito mensile.

L'Associazione, oltre ai pasti e docce numericamente convenuti, si impegna ad erogare, a suo completo onere finanziario, ulteriori pasti e docce/cambi sulla base dell'effettiva richiesta giornaliera degli aventi diritto.

L'Associazione si impegna altresì a trasmettere al Comune di Firenze, entro un mese della data di scadenza della presente convenzione, una dettagliata relazione sull'andamento dell'attività svolta con un riepilogo delle spese sostenute.

Il Comune di Firenze garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza istituzionale.

ART.7

VERIFICA DELL'ATTIVITA'

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale preposto, le attività in svolgimento, anche sotto il profilo della qualità. Eventuali osservazioni devono essere comunicate per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché l'Associazione adotti i provvedimenti necessari.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente il Comune ha la facoltà di recedere dalla convenzione, previa diffida, senza oneri a proprio carico se non quello di attivare le procedure di rimborso riferite alle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

ART. 8

ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell'art.11 della L. 266/91, l'accesso all'uso della documentazione del Comune di Firenze, inerente la presente convenzione da parte del responsabile dell'Associazione e/o del personale impegnato nell'attività oggetto della presente convenzione sono concordati con la Direzione Sicurezza Sociale, così come l'eventuale accesso di personale del Comune di Firenze nei locali in uso dell'Associazione e l'uso di documentazione ivi presente.

ART. 9

IMMOBILI

Per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione l'Associazione utilizzerà i seguenti locali, siti in Firenze, in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e di idoneità igienico-sanitaria:

- Via De Pucci n.2 (sede uffici), concessi dall'Arcidiocesi di Firenze con comodato gratuito;
- Via Faentina n.34 (sede Centro di Ascolto), concessi dalla Parrocchia Madonna della Tosse con comodato gratuito;
- Via Baracca n.150/G (sede docce-cambi), concessi dal Comune di Firenze con affitto agevolato;
- Via Pietri n.1 (sede mensa) concessi dal Comune di Firenze con comodato gratuito fino al 2012;
- Piazza SS. Annunziata n.2 (sede mensa) concessi dalla Confraternita di S. Girolamo e S. Francesco in comodato gratuito;
- Via Pietri n.1 (sede bagagliaio e magazzino) concessi dal Comune di Firenze con affitto agevolato.

ART. 10 PRIVACY

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03.

Si obbliga, inoltre:

- ad accettare la propria nomina, da parte del Comune di Firenze, a Responsabile del trattamento dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione;
- a comunicare formalmente, contestualmente alla stipulazione del presente atto, il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento;
- ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze sulla base del modulo fac-simile allegato al presente atto (**Allegato B**).

ART. 11 OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si obbliga a:

- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente documento;
- rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative, di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa in merito all'espletamento di tutte le attività di cui trattasi;
- a ritenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa dell'attività gestionale oggetto del presente atto;
- a fornire al Servizio Marginalità e Inclusione Sociale elenco nominativo degli operatori preposti all'attività in argomento con relativi ruoli, nonché loro eventuali variazioni di lungo periodo;

ART.12 DURATA

La presente convenzione **ha validità dall'1.04.2007 al 31.03.2008**. Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle vigenti normative di legge in materia. Previo accordo fra le parti, potrà essere altresì rinnovata 24 mesi, anche parzialmente, per motivi di convenienza e di pubblico interesse con apposito provvedimento amministrativo.

Solo per validi motivi, si potrà procedere al suo recesso da ambedue le parti con un preavviso di giorni 90 (novanta) da trasmettere alla controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.13
INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto con fissazione del termine entro il quale devono essere rimosse, pena la sospensione della convenzione stessa. Trascorso tale termine, senza che i contraenti abbiano ottemperato si procederà alla revoca della convenzione.

ART.14
CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Il giudizio sulle eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è di competenza del Tribunale di Firenze.

Il costo massimo della presente convenzione è di complessivi € **669.451,50** (fuori campo IVA ex DPR 633/72, ai sensi dell'art. 8 della L.266/91).

La presente convenzione, costituita da n.15 articoli, sarà registrata solo in caso d'uso con eventuali spese a carico del richiedente.

**Per l'Associazione di Volontariato
Solidarietà Caritas-Onlus**

Per il Comune di Firenze

Per accettazione
Il Vice Presidente dell'Associazione Solidarietà Caritas - Onlus